

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2416

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BULGARELLI, CENTO

Norme per l'esenzione dalle spese nei giudizi
in materia ambientale

Presentata il 26 febbraio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si vuole estendere il meccanismo di gratuità delle spese previsto per le cause di lavoro (legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni) ai giudizi per danni ambientali.

L'esigenza di una normativa in tale senso deriva dalla constatazione che molto spesso associazioni ambientaliste e cittadini si trovano nella difficoltà di avviare azioni giudiziarie contro atti lesivi dell'ambiente, proprio per la difficoltà di reperire i fondi per le spese di inizio causa. La

proposta di legge concerne tutte le possibilità di intervento giudiziale concepibili per la tutela dell'ambiente: civile, amministrativa, penale, contabile e costituzionale.

Si è ritenuto di estendere anche a province e comuni l'esenzione prevista a favore delle associazioni ambientaliste « individuate », per stimolare gli enti locali a farsi parte attiva dei giudizi per danno ambientale di cui all'articolo 18 della legge n. 349 del 1986, e successive modificazioni.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Le associazioni ambientaliste individuate, ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono esentate dalle spese giudiziali, dall'imposta di bollo e di registro, dalle tasse e dai diritti di qualsiasi specie e natura, per gli atti, per i documenti e per i provvedimenti relativi ai processi in materia ambientale, senza limiti di valore o di competenza.

2. Le spese relative ai processi di cui al comma 1 sono poste a carico dell'erario.

3. Nei giudizi di cui all'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, agli enti locali sui quali insistono i beni oggetto del fatto lesivo si applicano le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.

